

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO.

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE.

TITOLO I.

DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE.

1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.